



Direttive della CAV PP	D – 01/2012	italiano
Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale		

Entrata in vigore iniziale:	1° novembre 2012
Ultima modifica:	1° gennaio 2023

Indice

1	Scopo	4
2	Campo d'applicazione	4
3	Requisiti per l'abilitazione	4
3.1	Requisiti tecnici per le persone fisiche.....	4
3.1.1	Diploma di perito in materia di previdenza professionale	4
3.1.2	Formazione continua	4
3.1.3	Osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP	5
3.1.4	Rispetto delle norme tecniche minime	5
3.2	Requisiti tecnici e organizzativi per le persone giuridiche	5
3.2.1	Attività di perito.....	5
3.2.2	Garanzia della qualità	5
3.2.3	Situazione finanziaria sana	6
3.3	Requisiti personali.....	6
3.3.1	Persone fisiche.....	6
3.3.2	Persone giuridiche	6
3.4	Limitazione temporale dell'abilitazione delle persone giuridiche	6
4	Procedura	6
4.1	Richiesta di abilitazione	6
4.1.1	Dati e documentazione per le persone fisiche	6
4.1.2	Dati e documentazione per le persone giuridiche.....	7
4.2	Decisione della CAV PP e pubblicazione	8
4.3	Comunicazione di eventuali cambiamenti	8
4.4	Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP.....	8
4.5	Revoca dell'abilitazione	8
5	Prescrizioni speciali	9
5.1	Pubblicazione nel conto annuale	9
5.2	Regolamentazione delle firme	9
5.3	Delega	9
6	Entrata in vigore	9
7	Commento	10
7.1	Capitolo 3 – Requisiti per l'abilitazione	10
7.2	Capitolo 3.1 – Requisiti tecnici per le persone fisiche	10
7.3	Capitolo 3.1.2 – Formazione continua	10
7.4	Capitolo 3.1.4 – Rispetto delle norme tecniche minime.....	10
7.5	Capitolo 3.2.1 – Attività di perito	10
7.6	Capitolo 3.2.2 – Garanzia della qualità.....	10
7.7	Capitolo 3.2.4 – Situazione finanziaria sana.....	12
7.8	Capitolo 3.4 – Limitazione temporale dell'abilitazione delle persone giuridiche.....	12
7.9	Capitolo 4.3 – Comunicazione di eventuali cambiamenti	12

7.10	Capitolo 4.4 – Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP	13
7.11	Capitolo 4.5 – Revoca dell'abilitazione	13
7.12	Capitolo 5.1 – Pubblicazione nel conto annuale.....	14
7.13	Capitolo 5.2 – Regolamentazione delle firme	14

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visti gli articoli 52d e 64a capoverso 1 lettere d ed e della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Scopo

L'articolo 52d capoverso 1 LPP stabilisce che i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Le presenti direttive precisano i requisiti per l'abilitazione delle persone fisiche e di quelle giuridiche (art. 52d cpv. 3 LPP).

2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano a tutti i periti che sono abilitati dalla CAV PP ai sensi dell'articolo 52d LPP o chiedono un'abilitazione della CAV PP ai sensi dell'articolo 52d LPP. Esse valgono sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.

3 Requisiti per l'abilitazione

3.1 Requisiti tecnici per le persone fisiche

I requisiti tecnici per le persone fisiche di cui all'articolo 52d capoverso 2 lettere a e b LPP (disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie nonché conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti) sono precisati qui di seguito.

3.1.1 Diploma di perito in materia di previdenza professionale

Il requisito tecnico per l'abilitazione è il diploma federale di perito in materia di previdenza professionale.

3.1.2 Formazione continua

Un altro requisito tecnico per l'abilitazione è l'adempimento delle condizioni della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) in materia di formazione continua. Per l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua la CAV PP può anche applicare altri criteri non contenuti nelle direttive sulla formazione continua per i membri della CSEP.

Le condizioni devono essere soddisfatte per la prima volta al più tardi nel secondo anno civile dopo l'ottenimento dell'abilitazione.

La CAV PP può verificare in qualsiasi momento l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua. I periti devono fornire alla CAV PP le informazioni necessarie. A tal fine, devono conservare per cinque anni i giustificativi dei corsi di formazione continua seguiti.

3.1.3 Osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP

Nell'esercizio della loro attività di periti in materia di previdenza professionale, le persone abilitate devono attenersi alle direttive e alle comunicazioni della CAV PP.

3.1.4 Rispetto delle norme tecniche minime

Nell'esercizio della loro attività di periti, i periti in materia di previdenza professionale abilitati dalla CAV PP devono rispettare le direttive tecniche della CSEP elevate al rango di norme minime dalla CAV PP.

3.2 Requisiti tecnici e organizzativi per le persone giuridiche

I requisiti tecnici e organizzativi per le persone giuridiche sono precisati qui di seguito.

3.2.1 Attività di perito

Tutti i collaboratori che svolgono i compiti di cui all'articolo 52e LPP devono essere personalmente titolari di un'abilitazione della CAV PP. La persona giuridica deve aver assunto almeno un perito che sia personalmente titolare di un'abilitazione della CAV PP.

3.2.2 Garanzia della qualità

La persona giuridica adotta tutte le misure necessarie per garantire la qualità della sua attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP.

Essa garantisce un'organizzazione adeguata e definisce in particolare le misure concernenti:

- a. il diritto di firma;
- b. l'accettazione di nuovi mandati;
- c. la garanzia dell'esecuzione di un mandato secondo l'articolo 52e LPP mediante la regolamentazione delle supplenze;
- d. la sorveglianza dell'attuazione delle misure;
- e. la documentazione e la conservazione dei documenti.

Nell'esercizio della sua attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP, essa provvede in particolare a garantire:

- f. il rispetto di tutte le disposizioni legali, delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP nonché delle direttive tecniche della CSEP elevate al rango di norme minime dalla CAV PP;
- g. l'indipendenza ai sensi dell'articolo 40 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), in particolare l'oggettività della perizia attuariale;
- h. le competenze tecniche e professionali dei collaboratori assunti, necessarie per svolgere i loro compiti, e la loro sorveglianza da parte del perito esecutore in materia di previdenza professionale.

Le raccomandazioni dell'associazione professionale possono essere prese in considerazione per l'impostazione delle misure volte a garantire la qualità.

3.2.3 Situazione finanziaria sana

La persona giuridica deve essere gestita in una situazione finanziaria sana.

3.3 Requisiti personali

3.3.1 Persone fisiche

La CAV PP valuta la sussistenza dei requisiti personali di cui all'articolo 52d capoverso 2 lettera c LPP (buona reputazione e affidabilità) in particolare in base agli estratti recenti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. A tal fine, si fonda sulla giurisprudenza relativa alla concessione e alla revoca di abilitazioni in ambiti giuridici comparabili.

3.3.2 Persone giuridiche

La persona giuridica deve garantire un'attività irreprendibile.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, tutti i collaboratori che intendono svolgere l'attività di perito in materia di previdenza professionale, tutti i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e le altre persone con funzione decisionale (p. es., per una società anonima, tutti i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) devono soddisfare i requisiti personali (buona reputazione e affidabilità; cfr. cap. 3.3.1).

3.4 Limitazione temporale dell'abilitazione delle persone giuridiche

Le persone giuridiche sono abilitate per un periodo di cinque anni. Per garantire la prosecuzione dei mandati peritali in corso, la richiesta di rinnovo dell'abilitazione deve essere presentata alla CAV PP almeno sei mesi prima della sua scadenza.

4 Procedura

4.1 Richiesta di abilitazione

Chi desidera essere abilitato quale perito in materia di previdenza professionale deve inoltrare una richiesta alla CAV PP. Per la richiesta si devono utilizzare i moduli messi a disposizione dalla CAV PP.

4.1.1 Dati e documentazione per le persone fisiche

La richiesta delle persone fisiche deve comprendere i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo;
- c. numero di telefono e indirizzo e-mail;
- d. lingua ufficiale in cui si desidera la corrispondenza;
- e. data di nascita;
- f. cittadinanza e luogo di attinenza;
- g. dati relativi alla propria impresa o al datore di lavoro (conformemente all'iscrizione nel registro di commercio):
 - ditta,
 - indirizzo di domicilio,

- eventualmente sito Internet;
- h. indicazione delle relazioni d'interesse che compromettono l'indipendenza (art. 40 OPP 2);
- i. indicazione di tutti i procedimenti penali pendenti o dichiarazione secondo cui non sussistono procedimenti penali pendenti e indicazione di tutti gli altri procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti o dichiarazione secondo cui non sussistono altri procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
- j. comunicazione dell'eventuale volontà di svolgere l'attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP.

Alla richiesta delle persone fisiche deve essere allegata una copia dei documenti seguenti:

- k. passaporto o carta d'identità validi;
- l. diploma federale di perito in materia di previdenza professionale;
- m. estratto recente del casellario giudiziale centrale (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta) e, se del caso, relative sentenze;
- n. estratto recente del registro delle esecuzioni (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta).

4.1.2 Dati e documentazione per le persone giuridiche

La richiesta delle persone giuridiche deve comprendere i dati seguenti:

- a. ditta;
- b. indirizzo di domicilio;
- c. forma giuridica;
- d. cognome, nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto;
- e. eventualmente sito Internet;
- f. lingua ufficiale in cui si desidera la corrispondenza;
- g. per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per le altre persone con funzione decisionale: i dati di cui alle lettere a–c, e, f, h e i per la richiesta delle persone fisiche (cap. 4.1.1);
- h. cognome, nome, luogo di domicilio, luogo di attinenza e numero delle persone impiegate con funzione di perito nonché numero totale delle persone impiegate; organigramma, se disponibile;
- i. indicazione delle relazioni d'interesse che compromettono l'indipendenza (art. 40 OPP 2);
- j. indicazione di tutti i procedimenti penali pendenti contro la persona giuridica o dichiarazione secondo cui non sussistono procedimenti penali pendenti e indicazione di tutti gli altri procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti contro la persona giuridica o dichiarazione secondo cui non sussistono altri procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

Alla richiesta delle persone giuridiche deve essere allegata una copia dei documenti seguenti:

- k. estratto recente del registro di commercio (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta);
- l. per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per le altre persone con funzione decisionale: i documenti di cui alle lettere k, m e n per la richiesta delle persone fisiche (cap. 4.1.1);
- m. estratto recente del registro delle esecuzioni (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta);
- n. piano di misure per la garanzia della qualità secondo il capitolo 3.2.2;

- o. regolamentazioni in materia di conflitti d'interesse secondo il capitolo 5.2 delle direttive della CAV PP D – 03/2013 «Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale».

4.2 Decisione della CAV PP e pubblicazione

La CAV PP decide in merito alla concessione e alla revoca dell'abilitazione. La decisione è notificata ai richiedenti e i periti abilitati sono iscritti nel registro dei periti in materia di previdenza professionale, pubblicato su Internet, in cui le persone fisiche figurano separatamente da quelle giuridiche. Per l'abilitazione la CAV PP riscuote un emolumento secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

4.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti

Le persone abilitate devono comunicare senza indugio alla CAV PP tutti i cambiamenti riguardanti:

- a. i requisiti per l'abilitazione; o
- b. i propri dati contenuti nel registro pubblicato; o
- c. altri dati di cui ai capitoli 4.1.1 e 4.1.2.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, alle persone abilitate possono essere addebitati emolumenti secondo l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1). È fatto salvo il capitolo 4.5.

4.4 Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP può verificare in qualsiasi momento se un perito in materia di previdenza professionale soddisfa ancora i requisiti per l'abilitazione.

4.5 Revoca dell'abilitazione

Se un perito non adempie più i requisiti per l'abilitazione, quest'ultima gli viene revocata e la sua iscrizione nel registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati viene cancellata.

L'abilitazione è revocata in caso di gravi o ripetute violazioni

- a. delle disposizioni legali o
- b. delle disposizioni delle direttive o delle comunicazioni della CAV PP o
- c. delle direttive tecniche della CSEP elevate al rango di norme minime dalla CAV PP.

In caso di violazione non grave, al perito in materia di previdenza professionale viene inviata una diffida. La seconda violazione non grave comporta un avvertimento. Dopo la terza violazione non grave, l'abilitazione può essere revocata.

5 Prescrizioni speciali

5.1 Pubblicazione nel conto annuale

Il perito (persona fisica o giuridica) va menzionato nell'allegato al conto annuale dell'istituto di previdenza. Vanno indicati sia il perito che svolge l'attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP (perito esecutore, persona fisica) sia quello che ha ricevuto il mandato peritale secondo l'articolo 52e LPP (partner contrattuale, persona fisica o giuridica).

L'autorità di vigilanza verifica se le persone indicate quali perito esecutore e partner contrattuale nell'allegato al conto annuale dell'istituto di previdenza siano state abilitate dalla CAV PP.

5.2 Regolamentazione delle firme

Se il partner contrattuale dell'istituto di previdenza è una persona giuridica, tutti i documenti previsti per legge e quelli giuridicamente rilevanti devono essere firmati sia dal perito esecutore che dalla persona giuridica conformemente al diritto di firma nel registro di commercio.

5.3 Delega

Di regola, il mandato secondo l'articolo 52e LPP deve essere eseguito dalla persona fisica o giuridica incaricata dall'istituto di previdenza. Se le circostanze lo richiedono (p. es. malattia, infortunio) e non è possibile una sostituzione interna, l'incarico può essere delegato d'intesa con l'istituto di previdenza. La delega viene effettuata sotto la responsabilità del perito che ha ricevuto il mandato iniziale (partner contrattuale dell'istituto di previdenza).

6 Entrata in vigore

Le presenti direttive modificate entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Il piano di misure di cui al capitolo 3.2.2 deve essere elaborato entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica delle direttive.

Per le persone giuridiche che dispongono di un'abilitazione a tempo indeterminato, il termine di cui al capitolo 3.4 per la presentazione della richiesta di rinnovo dell'abilitazione decorre dall'entrata in vigore della presente modifica delle direttive.

1° novembre 2022

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

La presidente, Vera Kupper Staub

Il direttore, Manfred Hüsler

7 Commento

7.1 Capitolo 3 – Requisiti per l'abilitazione

Secondo l'articolo 52d capoverso 3 LPP, la CAV PP può precisare i requisiti per l'abilitazione.

7.2 Capitolo 3.1 – Requisiti tecnici per le persone fisiche

Per le persone fisiche la concessione dell'abilitazione è subordinata a quattro criteri tecnici, segnatamente il possesso del diploma federale di perito in materia di previdenza professionale (cap. 3.1.1), l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua (cap. 3.1.2), l'osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP (cap. 3.1.3) e il rispetto delle norme tecniche minime (cap. 3.1.4).

7.3 Capitolo 3.1.2 – Formazione continua

Le direttive sulla formazione continua per i membri della CSEP fissano condizioni minime per la formazione continua. L'adempimento di queste condizioni costituisce un requisito tecnico per l'abilitazione.

Per l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua la CAV PP può anche applicare altri criteri, non contenuti nelle direttive della CSEP. Questi criteri non sono in concorrenza con le direttive della CSEP. In singoli casi, consentono di tenere conto di corsi di formazione continua nell'ambito della previdenza professionale che non sono menzionati nelle direttive della CSEP.

Per verificare l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua la CAV PP può eseguire controlli a campione in qualsiasi momento. Su richiesta, i periti abilitati devono fornire alla CAV PP i giustificativi necessari relativi ai corsi di formazione seguiti. Nel verificare l'esattezza delle informazioni fornite dai membri della CSEP, la CAV PP può anche basarsi sui controlli effettuati da quest'ultima, a condizione che le informazioni necessarie siano messe a sua disposizione nella forma desiderata.

7.4 Capitolo 3.1.4 – Rispetto delle norme tecniche minime

Secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LPP, in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, la CAV PP emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza. Può elevare le direttive tecniche della CSEP al rango di norme minime.

7.5 Capitolo 3.2.1 – Attività di perito

Svolge i compiti di cui all'articolo 52e LPP chi dirige l'elaborazione della perizia attuariale e la firma personalmente (perito esecutore). La perizia attuariale deve essere firmata sia dal perito esecutore che dalla persona giuridica indicata quale partner contrattuale dell'istituto di previdenza, conformemente al diritto di firma nel registro di commercio.

7.6 Capitolo 3.2.2 – Garanzia della qualità

Il perito in materia di previdenza professionale è responsabile per la valutazione dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici. Verifica se l'istituto di previdenza può adempiere i suoi impegni ed è quindi corresponsabile per la sicurezza finanziaria del medesimo. Considerando

l'importanza di questo compito e il fatto che i mandati peritali sono ormai assunti quasi esclusivamente da persone giuridiche, è indispensabile che le società di periti adottino misure per garantire la qualità. Il capitolo 3.2.2 stabilisce pertanto requisiti minimi di base che in altri settori sono perlopiù standard.

Tutte le persone giuridiche, a prescindere dalle dimensioni, dall'organizzazione o dalla forma giuridica, devono adottare misure per garantire la qualità della loro attività di perito secondo l'articolo 52e LPP. Queste misure comprendono sia misure organizzative al livello della persona giuridica sia misure relative al mandato per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di perito. Le misure tengono conto delle specificità della persona giuridica (p. es. dimensioni e complessità) e sono adeguate ai mandati peritali.

Di regola, la persona giuridica è libera di impostare le misure da adottare. Considerando la loro importanza e la responsabilità che ne deriva, le misure devono essere stabilite per iscritto in un piano in modo che siano comprensibili per una terza persona esperta in materia.

Lettera c

Se una persona giuridica ha assunto un solo perito in materia di previdenza professionale abilitato (cfr. cap. 3.2.1), deve garantire, mediante una regolamentazione delle supplenze esterna, che i mandati secondo l'articolo 52e LPP siano debitamente eseguiti.

Lettera d

La persona giuridica elabora un programma di misure, che includa ad esempio liste di controllo per ridurre al minimo i rischi. Continua a garantire l'attuazione delle misure attraverso un'adeguata sorveglianza sistematica. Per l'attuazione della sorveglianza elabora prescrizioni scritte, che includano tra l'altro le competenze personali.

Lettera e

Nell'esercizio dell'attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP, la persona giuridica deve garantire che le attività necessarie per la valutazione dell'attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP siano documentate per ogni mandato peritale in modo comprensibile per una terza persona esperta in materia. Le terze persone esperte in materia sono in particolare la CAV PP in qualità di autorità competente per l'abilitazione, le autorità di vigilanza diretta nonché le autorità giudiziarie e fiscali.

Il rapporto del perito in materia di previdenza professionale e tutti i documenti necessari per la valutazione dello svolgimento dell'attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP devono essere conservati per almeno dieci anni. I documenti e il rapporto possono essere conservati su carta o in formato elettronico. Durante l'intero periodo di conservazione i dati elettronici devono poter essere resi nuovamente leggibili.

Lettera g

Il perito in materia di previdenza professionale deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva (art. 40 cpv. 1 OPP 2). Per quanto riguarda le misure da adottare in materia di indipendenza ai sensi dell'articolo 40 OPP 2, si fa riferimento alle direttive della CAV PP D – 03/2013 «Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale» e in particolare al capitolo 5.2 «Regolamentazioni in materia di conflitti d'interesse».

Lettera h

Il perito esecutore in materia di previdenza professionale si assume la responsabilità tecnica per l'esecuzione del mandato peritale secondo l'articolo 52e LPP. Se coinvolge altri collaboratori nell'esecuzione di un mandato peritale secondo l'articolo 52e LPP, deve garantire, al momento della scelta, che essi dispongano delle necessarie competenze tecniche e professionali. È inoltre responsabile di fornire istruzioni sufficienti ai collaboratori coinvolti e di sorvegliare le attività svolte da questi ultimi.

7.7 Capitolo 3.2.4 – Situazione finanziaria sana

La situazione finanziaria sana influisce sull'indipendenza del perito. Se una persona giuridica si trova in difficoltà finanziarie, la dipendenza economica dal committente aumenta. Una situazione finanziaria sana è dunque un requisito per l'abilitazione delle persone giuridiche. Tuttavia, nel decidere se vi sono condizioni finanziarie sane va tenuto conto della libertà economica e del principio di proporzionalità.

Vi sono condizioni finanziarie sane in particolare se:

- la contabilità e la presentazione dei conti vengono effettuate correttamente;
- l'impresa è solvibile;
- non è in corso alcuna procedura di fallimento;
- non sussiste il fondato timore che l'impresa abbia un'eccedenza di debiti (art. 725 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]);
- la metà del capitale azionario e delle riserve legali è coperta o esiste un piano di risanamento (art. 725 cpv. 1 CO);
- per le nuove imprese è disponibile un piano aziendale plausibile.

7.8 Capitolo 3.4 – Limitazione temporale dell'abilitazione delle persone giuridiche

Poiché la CAV PP, in qualità di autorità competente per l'abilitazione, non esercita una vigilanza costante sui periti, l'abilitazione delle persone giuridiche è d'ora in poi limitata a cinque anni. Contrariamente all'abilitazione delle persone fisiche, in questo caso non si tratta di qualifiche personali o diplomi, bensì di requisiti aziendali da verificare saltuariamente, poiché manca la vigilanza costante. Questa differenziazione esiste anche in altri ambiti giuridici, come sancito ad esempio nell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR; RS 221.302), secondo cui le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato e le imprese di revisione per un periodo di cinque anni.

La limitazione temporale dell'abilitazione respinta nei dibattiti parlamentari si riferiva alle persone fisiche. Al riguardo non cambia nulla.

7.9 Capitolo 4.3 – Comunicazione di eventuali cambiamenti

Qualsiasi cambiamento delle circostanze concrete riguardanti i requisiti per l'abilitazione (p. es. avvio di procedimenti giudiziari o amministrativi), i dati dei periti abilitati pubblicati nel registro o altre informazioni secondo i capitoli 4.1.1 e 4.1.2 (p. es. cambiamento di indirizzo o di indirizzo e-mail) deve essere immediatamente comunicato alla CAV PP.

7.10 Capitolo 4.4 – Verifica dei requisiti per l’abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, sia di propria iniziativa che in base a informazioni e segnalazioni di terzi (in particolare le autorità di vigilanza), se in singoli casi siano soddisfatti i requisiti per l’abilitazione.

7.11 Capitolo 4.5 – Revoca dell’abilitazione

La CAV PP procede a verifiche in casi specifici, di propria iniziativa o su segnalazione motivata di terzi, e revoca l’abilitazione nel caso in cui uno dei requisiti di cui al capitolo 3 non sia più soddisfatto. Nel farlo, tiene conto dei principi generali di diritto amministrativo, in particolare del diritto di audizione e del principio di proporzionalità.

Secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera d LPP, la CAV PP può revocare l’abilitazione del perito. Il capitolo 4.5 concretizza questa base giuridica per quanto riguarda i requisiti (distinzione tra violazioni gravi e non gravi) e la procedura (diffida, avvertimento, revoca). La disposizione serve quindi anche a garantire la trasparenza e la certezza del diritto.

Persone fisiche

Nel caso delle persone fisiche, la revoca dell’abilitazione è una misura drastica, in quanto equivale sostanzialmente al divieto di esercitare la professione. L’abilitazione viene pertanto revocata soltanto in caso di gravi o ripetute violazioni delle disposizioni legali, delle disposizioni delle direttive o delle comunicazioni della CAV PP oppure delle direttive tecniche della CSEP elevate al rango di norme minime dalla CAV PP.

Se la violazione del perito non è così grave da giustificare la revoca dell’abilitazione, la CAV PP invia una diffida. In caso di seconda violazione (non grave), la CAV PP emette un avvertimento segnalando che, dopo un’ulteriore violazione, l’abilitazione quale perito in materia di previdenza professionale potrà essere revocata.

Se un perito in materia di previdenza professionale viola per tre volte le disposizioni legali, le disposizioni delle direttive o delle comunicazioni della CAV PP oppure le direttive tecniche della CSEP elevate al rango di norme minime dalla CAV PP, i requisiti tecnici e/o personali vengono messi in discussione, anche se le violazioni in questione non sono gravi. Pertanto, l’abilitazione quale perito in materia di previdenza professionale può essere revocata dopo la terza violazione. A tal fine sono determinanti le circostanze del singolo caso. Ad esempio, si può considerare a quanto tempo prima risalgono le violazioni non gravi.

Persone giuridiche

Le condizioni per la revoca dell’abilitazione di una persona giuridica (violazioni gravi o ripetute) e la procedura sono per principio identiche a quelle per la revoca dell’abilitazione di una persona fisica. Anche in questa sede sono determinanti le circostanze del singolo caso. Ad esempio, le dimensioni dell’impresa possono essere prese in considerazione quando si tratta di ripetute violazioni non gravi da parte dei periti impiegati. In caso di revoca dell’abilitazione di una persona giuridica si valuta separatamente se ciò ha conseguenze per l’abilitazione delle persone fisiche impiegate dalla persona giuridica quali periti in materia di previdenza professionale.

Procedura

L'abilitazione viene revocata mediante una decisione impugnabile. Se il perito stesso chiede la radiazione dal registro dei periti abilitati (p. es. in seguito al pensionamento) o se vi acconsente, non viene emanata alcuna decisione. Le diffide e gli avvertimenti vengono inviati per lettera raccomandata dopo aver dato al perito la possibilità di prendere posizione. Una diffida o un avvertimento non ha alcuna incidenza diretta sulla posizione giuridica del perito (che può continuare a esercitare la sua attività di perito senza restrizioni) né comporta modifiche alla sua abilitazione.

7.12 Capitolo 5.1 – Pubblicazione nel conto annuale

Il mandato peritale è un rapporto di mandato ai sensi degli articoli 394 segg. CO. È indispensabile che il partner contrattuale dell'istituto di previdenza (mandatario) sia chiaramente identificabile. Il partner contrattuale non coincide necessariamente con il perito esecutore. L'attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP viene svolta sempre da una persona fisica, anche se il partner contrattuale dell'istituto di previdenza è una persona giuridica.

Conformemente alle norme contabili Swiss GAAP RPC 26 (cifra 9 I), il perito deve figurare nell'allegato al conto annuale. Per i motivi summenzionati, vanno indicati sia il nome del perito esecutore che quello del partner contrattuale. Se quest'ultimo è una persona fisica, di regola si tratterà del perito esecutore.

La distinzione è importante per due motivi: innanzitutto, il partner contrattuale è responsabile per la corretta esecuzione del mandato e, in secondo luogo, esso deve essere abilitato quale perito dalla CAV PP. Nella prassi capita spesso che nell'allegato al conto annuale figurino quale perito, oltre a una persona fisica, anche una persona giuridica, il che crea incertezza su chi sia il partner contrattuale e, di conseguenza, chi assuma la responsabilità.

Le autorità di vigilanza devono verificare se gli istituti di previdenza sottoposti alla loro vigilanza conferiscano i propri mandati a un perito abilitato. Questa verifica vale sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Le autorità di vigilanza possono adempiere questo compito soltanto se dall'allegato al conto annuale risulta chiaramente chi è il partner contrattuale dell'istituto di previdenza e chi il perito esecutore. Sia il primo che il secondo devono essere abilitati quali periti dalla CAV PP. Se un perito esecutore o uno cui l'istituto di previdenza ha conferito un mandato non è abilitato, l'autorità di vigilanza ordina all'istituto di previdenza di attribuire il mandato peritale a un perito abilitato.

7.13 Capitolo 5.2 – Regolamentazione delle firme

Come detto in precedenza, se il partner contrattuale dell'istituto di previdenza è una persona giuridica, in qualità di mandataria essa è formalmente responsabile per la corretta esecuzione del mandato. Di conseguenza, tutti i documenti previsti per legge e gli altri documenti giuridicamente rilevanti devono essere firmati non soltanto dal perito esecutore, ma anche dalla persona giuridica in questione, ovvero dalle persone autorizzate a firmare conformemente all'iscrizione nel registro di commercio. Tra questi documenti rientrano in particolare le perizie attuariali secondo l'articolo 52e LPP, il rapporto attuariale secondo l'articolo 41a capoverso 1 OPP 2, le comunicazioni e i rapporti alle autorità di vigilanza secondo l'articolo 52e capoverso 3 LPP e gli articoli 41 e 41a capoverso 3 OPP 2 nonché altre attestazioni e dichiarazioni del perito che abbiano rilevanza giuridica.

Se una persona fisica è partner contrattuale dell'istituto di previdenza e al contempo perito esecutore, tutti i documenti vanno firmati da questa persona fisica con firma individuale.